

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 305/CGF – RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 2011

Il Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Avv. Maurizio BORGIO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

25) RICORSO DEL SIG. PIZZOLLA NICOLA AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. PIZZOLLA NICOLA E LA F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

26) RICORSO DEL SIG. ALESSANDRI' ALESSANDRO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. ALESSANDRI' ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

27) RICORSO DEL SIG. BATTISTI RAFFAELE AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. BATTISTI RAFFAELE E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

28) RICORSO DEL SIG. TAURINO ROBERTO AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. TAURINO ROBERTO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

29) RICORSO DEL SIG. RADI ALESSANDRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. RADI ALESSANDRO E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

Con ricorsi nn. 484 – 485 – 486 – 487 e 493, tutti in data 19.4.2011, i calciatori, rispettivamente, Nicola Pizzolla, Alessandro Alessandrì, Raffaele Battisti, Roberto Taurino e Alessandro Radi, hanno impugnato dinanzi a questa Corte le decisioni della Commissione Tesseramenti, tutte pubblicate in Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011, con le quali sono stati respinti i reclami da essi promossi avverso i provvedimenti in data 21 dicembre 2010, con cui la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ritenuto di non ratificare i contratti economici da essi depositati presso la Lega in data 15.12.2010 (Alessandrì, Battisti, Taurino), 16.12.2010 (Pizzolla) e 17.12.2010 (Radi) “*stante la grave situazione economico-finanziaria in cui versa la società F.B. Brindisi che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica prevista dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati*”.

Adducono sostanzialmente i ricorrenti, i quali ripropongono altresì le stesse censure già svolte in primo grado, che le decisioni della Commissione Tesseramenti impuginate sarebbero erranee in punto di applicazione alla fattispecie dell’art. 95, commi 13 e 15, N.O.I.F., non spettando alla Lega se non un potere di controllo formale sul contratto stipulato fra un calciatore professionista e una società partecipante ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2; si dolgono infine del fatto che le decisioni impuginate avrebbero erroneamente esaminato e rigettato un’eccezione, che assumono non essere stata in realtà da essi mai proposta, di intempestività dei provvedimenti assunti dalla Lega, per essere intervenuta la tacita approvazione dei contratti, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo collettivo tra la F.I.G.C.-L.N.P.-L.P. Serie C e l’A.I.C., a seguito del decorso del termine, di trenta giorni da quello di deposito dei contratti, entro il quale l’Ente federale avrebbe dovuto pronunciarsi.

Lamentano, più in particolare, i ricorrenti che i “*controlli sulla gestione economico-finanziaria*”, ai sensi del Titolo VI° N.O.I.F., spettano non alla Lega ma alla Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, la quale non risulterebbe essere in alcun modo intervenuta, attraverso l’attivazione della Procura Federale, nei confronti della società Brindisi in via disciplinare. La conclamata grave situazione di dissesto economico-finanziario nella quale, secondo le decisioni impuginate, si sarebbe trovata la Società Brindisi all’epoca dei fatti, non risulterebbe dunque in alcun modo accertata, atteso che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla Commissione Tesseramenti, nessuna conferma di tale situazione può in realtà trarsi dall’indicato provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale su deferimento della Procura Federale, dal momento che detto provvedimento è in realtà successivo a quelli della Lega Italiana Calcio Professionistico impugnati dai calciatori.

Nei suddetti ricorsi si costituiva e controdeduceva la società Brindisi, avversandone la fondatezza e ribadendo la correttezza e legittimità delle decisioni impuginate, senza mai disconoscere la sottoscrizione dei contratti depositati dai calciatori né contestandone in alcun modo la autenticità.

La Corte ritiene preliminarmente di riunire i ricorsi, stante la loro connessione.

In primo luogo, rileva quindi che correttamente la Commissione Tesseramenti ha esaminato e rigettato le eccezioni relative alla tardività delle pronuncie della Lega di diniego alla ratifica dei contratti per asserita maturazione dei provvedimenti di silenzio assenso, ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Collettivo, atteso che, in primo grado, dette eccezioni risultano effettivamente proposte da tutti i ricorrenti e sono tutte infondate, essendo state assunte le decisioni negative della Lega appena qualche giorno dopo quello di deposito dei contratti.

Quanto al merito della questione, ritiene questa Corte di poter concludere che, dagli atti del procedimento, non è dato trarre elementi documentali a dimostrazione di quella situazione di grave dissesto economico-finanziario che la Lega, prima, e la Commissione Tesseramenti, poi, hanno invece ritenuto essere sussistente a carico della società Brindisi al momento e quale presupposto della assunzione del provvedimento di diniego di ratifica dei contratti.

Non appare sufficientemente significativa, infatti, la sola circostanza, di cui è cenno nelle decisioni della Commissione Tesseramenti impuginate, del mancato pagamento da parte della Società Brindisi delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati per le mensilità di luglio-agosto-settembre 2010, in quanto, per un verso, tali inadempienze rilevano per l’ordinamento federale ad altri fini e sono quindi oggetto di specifiche sanzioni ai sensi degli artt. 10 C.G.S. e 90 N.O.I.F.

e, per altro verso, esse risultano comunque accertate e sanzionate successivamente all'adozione del provvedimento della Lega qui contestato.

Conseguentemente, i dinieghi opposti dalla Lega non appaiono sorretti da adeguata motivazione, in assenza di elementi significativi di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti assunti a fondamento delle relative decisioni.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn 25), 26), 27), 28) e 29) come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Pizzolla Nicola, Alessandrì Alessandro, Battisti Raffaele, Taurino Roberto e Radi Alessandro, li accoglie e, per l'effetto, annulla il diniego del visto di esecutività dei contratti stipulati dai ricorrenti con la società F.B. Brindisi 1912.

Dispone restituirsi le rispettive tasse reclamo.

30) RICORSO DEL SIG. DANIELE CHIARINI AVVERSO PROVVEDIMENTO DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO DELLA MANCATA CONCESSIONE DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ AL CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA TRA IL SIG. DANIELE CHIARINI E LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011)

Con ricorso in data 21.4.2011 il calciatore Daniele Chiarini ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul Com. Uff. n. 22/D del 14.3.2011, con la quale è stato respinto il reclamo promosso avverso il provvedimento in data 14.12.2010, con cui la Lega Italiana Calcio Professionistico ha ritenuto di non ratificare il contratto economico datato 20.9.2010 *“stante la grave situazione economico-finanziaria in cui versa la società Sangiovanese che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica prevista dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati”*.

Adduce il ricorrente che la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata sarebbe erronea in punto di applicazione alla fattispecie dell'art. 95, commi 13 e 15, N.O.I.F. - non spettando alla Lega se non un potere di controllo formale sul contratto stipulato fra un calciatore professionista e una società partecipante ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2 -, nonché di omessa applicazione dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo collettivo tra la F.I.G.C.-L.N.P.-L.P. Serie C e l'A.I.C., per essere intervenuta, a seguito del decorso del termine di trenta giorni da quello di deposito del contratto entro il quale l'Ente federale può pronunciarsi, la tacita approvazione del contratto, secondo quanto espressamente disposto dalla citata disposizione dell'Accordo collettivo.

Lamenta, in particolare, il ricorrente che i *“controlli sulla gestione economica-finanziaria”*, ai sensi del Titolo VI° N.O.I.F., spettano non alla Lega ma alla Co.Vi.So.C. - Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Professionistiche, la quale non risulterebbe essere in alcun modo intervenuta nei confronti della Sangiovanese in via disciplinare. La conclamata grave situazione di dissesto economico-finanziario nella quale, secondo la decisione impugnata, si sarebbe trovata la Sangiovanese all'epoca dei fatti, non risulterebbe dunque in alcun modo accertata, atteso che, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dalla Commissione Tesseramenti, nessuna conferma di tale situazione può in realtà trarsi dal provvedimento sanzionatorio adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale su deferimento della Procura Federale, dal momento che detto provvedimento è in realtà successivo a quello della Lega Italiana Calcio Professionistico impugnato dal calciatore.

Il ricorso, a giudizio di questa Corte, è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.

In primo luogo, la Corte rileva che la pronuncia della Lega in data 14.12.2010 di diniego alla ratifica del contratto è in effetti intervenuta oltre il termine di trenta giorni da quello di deposito del contratto stesso, previsto dall'art. 3 dell'Accordo Collettivo, nel caso di specie effettuato dal calciatore, per ammissione della stessa Lega, in data 11.11.2010. Ne consegue che, ai sensi del citato art. 3 dell'Accordo Collettivo, il contratto economico datato 20.9.2010, intercorso tra il calciatore e la Sangiovanese a modifica del precedente contratto sottoscritto tra le stesse parti in data 31.7.2010, *“si intende approvato”* dalla Lega.

Non è idonea ad interrompere il (né tanto meno a consentire un nuovo decorso del predetto termine, la nota in data 26.11.2010 della Lega, atteso che, in disparte la considerazione che con essa si chiede irritualmente alle parti di rendere osservazioni in merito al deposito del contratto ai fini della assunzione delle determinazioni di esclusiva competenza della Lega, diversamente opinando, si finirebbe con il rimettere alla stessa Lega la disponibilità di un termine alla cui scadenza, in difetto di pronunciamento, l'Accordo Collettivo è invece chiaro nel ricondurre effetti significativi di implicito assenso.

Quanto al merito della questione, ritiene questa Corte di poter concludere che, dagli atti del procedimento, non è dato trarre elementi documentali a dimostrazione di quella situazione di grave dissesto economico-finanziario che la Lega, prima, e la Commissione Tesseramenti, poi, hanno invece ritenuto essere sussistente a carico della Sangiovese al momento e quale presupposto della assunzione del provvedimento di diniego di ratifica del contratto in data 20.9.2010.

Non appare sufficientemente significativa, infatti, la sola circostanza, di cui è cenno nella decisione della Commissione Tesseramenti impugnata, del mancato pagamento da parte della Sangiovese delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai suoi tesserati per le mensilità di luglio-agosto-settembre 2010, in quanto, per un verso, tali inadempienze rilevano per l'ordinamento federale ad altri fini e sono quindi oggetto di specifiche sanzioni ai sensi degli artt. 10 C.G.S. e 90 N.O.I.F. e, per altro verso, esse risultano comunque accertate e sanzionate successivamente all'adozione del provvedimento della Lega qui contestato.

Conseguentemente, il diniego opposto dalla Lega non appare sorretto da adeguata motivazione, in assenza di elementi significativi di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti assunti a fondamento della relativa decisione.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Daniele Chiarini e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del visto di esecutività del contratto stipulato dal ricorrente con la società A.C. Sangiovese 1927.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

31) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE GIAMBELLUCA GIOVANNI N. MATRICOLA 2.678.558.

Con rituale istanza 20.5.2011 il calciatore Giambelluca Giovanni nato in Germania il 22.12.1969, già tesserato per l'A.S.D. Finale, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione irrogatagli dal G.S. presso il C.R. Sicilia, con proposta di preclusione in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ratificata dal Presidente Federale (C.U. n. 108/A del 9.12.2003), per avere posto in essere condotte violente nei confronti dell'arbitro.

Nella seduta del 14.6.2011 la C.G.F. – Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola perché sussistenti i requisiti normativi.

Si osserva, infatti che la squalifica di 5 anni aveva esaurito i suoi effetti il 4.12.2007 e che, inoltre, era decorso il termine di anni sei ex art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, norma, questa, che deve essere applicata in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 del C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Giambelluca Giovanni sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 2 agosto 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete